

DISCIPLINARE DI GARA

Affidamento mediante procedura cottimo fiduciario

(art. 125, comma 11, del D. Lgs n. 163/2006)

**affidamento dei servizi di manutenzioni e pulizia di
aree pubbliche**

NUMERO GARA 5774757

SALERNO MOBILITA' SpA

Piazza Principe Amedeo, 6

84125 SALERNO

Art. 1

(Definizioni di riferimento - descrizione classificatoria ex CPV dei servizi oggetto dell'appalto - natura dell'appalto)

1.1. Ai fini della corretta interpretazione del presente disciplinare, si intendono:

- a) per "Amministrazione", la società quale stazione appaltante che procede all'aggiudicazione dell'appalto di servizi oggetto del presente capitolato;
- b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra La società e un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la fornitura di servizi oggetto del presente capitolato;
- c) per "appaltatore", l'operatore economico prescelto dalla società, cui la stessa affida l'esecuzione dell'appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell'offerta;
- d) per contratto, l'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra La società e l'operatore economico prescelto come appaltatore;
- e) per "Codice dei contratti pubblici", il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- f) per "regolamento", il complesso di disposizioni attuative ed applicative del Codice dei contratti pubblici, previsto dall'art. 5 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006, approvato con il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- g) per "specifiche tecniche", le specifiche contenute in un documento (capitolato prestazionale e descrittivo), che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità.

1.2. Il presente disciplinare definisce e specifica le regole procedurali per lo svolgimento della procedura di gara relativa all'appalto di **manutenzioni e pulizia del patrimonio pubblico**, che ha natura di appalto di servizi.

1.3.

1.3.1. Le attività oggetto del presente appalto sono di seguito descritte e specificate, con riferimento ai sistemi di classificazione noti ed al CPV:

Attività/servizi	CPV	Note comparative
manutenzioni e pulizia del patrimonio pubblico	90610000-6	Attività principale appalto

1.5. Il Codice identificativo della procedura di selezione del contraente CIG è:

LOTTO 1: 5954176578

LOTTO 2: 5954207F0A

1.7. In relazione all'appalto il cui affidamento è regolato dal presente disciplinare La società ha approvato specifico progetto ai sensi dell'art. 279 del D.P.R. n. 207/2010.

1.8. La procedura selettiva regolata dal presente disciplinare è stata indetta con determinazione a contratte n. 32 del 15/10/2014 ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000.

1.9. Alla procedura di aggiudicazione del presente appalto, in quanto relativa a valori inferiori alla soglia comunitaria, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 secondo le modalità previste dagli artt. 121 e 124 dello stesso decreto.

Art. 2 **(Varianti progettuali)**

2.1. Gli offerenti possono presentare varianti progettuali rispetto agli elementi descrittivi essenziali dell'appalto:

2.1.1. nel rispetto delle specifiche tecniche individuate nel capitolato prestazionale e descrittivo come elementi e prestazioni essenziali;

2.1.2. per i soli profili specificati nel bando/disciplinare di gara;

2.1.3. nel rispetto delle finalità essenziali dell'appalto, dichiarate nel capitolato prestazionale e descrittivo.

2.2. Le varianti progettuali devono essere evidenziate nella relazione illustrativa dell'offerta, con specifica precisazione degli elementi innovativi che l'offerente intende proporre in relazione alla gestione dell'appalto.

Art. 3 **(Specificazioni in ordine alla durata dell'appalto ed alle possibili opzioni)**

3.1. Il contratto relativo al presente appalto ha durata di **mesi 12** dalla sua stipulazione.

3.2. La società si riserva la facoltà di determinare una proroga del contratto relativo al presente appalto per un periodo massimo di **6 (sei) mesi** dalla sua scadenza, nelle more di una nuova gara;

3.3. La società si riserva la facoltà, applicando in analogia quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, di affidare al soggetto aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto/appalto, purché tali servizi siano conformi al progetto di base per il quale è stato aggiudicato il presente appalto (come meglio precisato nel capitolato speciale).

3.4. La nuova aggiudicazione di servizi effettuata in base a quanto previsto dal precedente comma 3 può avvenire mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto relativo al presente appalto sulla base di specifica valutazione che prenda in considerazione la permanenza dell'interesse pubblico e l'economicità della scelta.

Art. 4 **(Specificazioni in ordine ai profili economici dell'appalto)**

[rif.to art. 29, D.Lgs. n. 163/2006]

4.1. Valore stimato complessivo dell'appalto

4.1.1. Il valore stimato delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata di base per lo stesso stabilita dall'art. 3, nonché al possibile esercizio delle opzioni stabilite dal medesimo art. 3 è determinato come importo complessivo stimato in **Euro 180.000,00.**, al netto dell'IVA. Suddiviso secondo i seguenti lotti:

Lotto 1 euro 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre IVA

- Aree interessate al servizio di parcheggio autovetture;
- Area utilizzata per la sosta delle autovetture rimosse e dell'annessa area per la sosta dei camper;

Lotto 2 euro 130.000,00 (centotrentamila/00) oltre IVA

- Stazioni della Metropolitana assegnate a Salerno Mobilità per il presidio e controllo;
- Impianti di risalita di città (ascensori e scale mobili in servizio pubblico) in gestione.
- Uffici di Direzione o altri locali ad uso societario.

4.2. Valore assunto a base d'asta

4.2.1. Il valore complessivo delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto e rapportato alla durata per lo stesso individuata dall'art. 3.1 è determinato come importo base posto a base d'asta **secondo l'importo dei lotti di riferimento**.

4.2.3. Il valore complessivo risultante dall'offerta dell'appaltatore costituisce il prezzo del contratto ed i valori unitari nella stessa espressi costituiscono i riferimenti per il calcolo periodicizzato delle prestazioni.

Art. 5

(Luogo di esecuzione - specificazione)

5.1. Luoghi di esecuzione dell'appalto

5.1.1. L'appaltatore esegue i servizi previsti in relazione al presente appalto presso le aree, i locali e gli uffici nell'ambito del territorio di Salerno, come meglio specificati nel capitolato descrittivo e prestazionale, allegato al presente bando di gara.

Art. 6

(Suddivisione in lotti)

6.1. L'appalto è diviso in n. 2 lotti secondo quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto.

6.2. L'offerente dovrà dichiarare per quale lotto concorre;

6.3. L'offerente, in ogni caso, non potrà essere aggiudicatario di più di un lotto;

6.4. La stazione appaltante procederà all'esclusione automatica dell'offerente che risulta già aggiudicatario di un lotto del presente appalto.

Art. 7

(Specificazioni inerenti i requisiti di partecipazione alla gara)

7.1. Soggetti che possono partecipare alla selezione e requisiti di idoneità professionale (artt. 39 e 52 del D.Lgs n. 163/2006).

Sono ammessi alla gara tutti i soggetti qualificabili come Cooperative sociali di tipo b) (art. 1, comma 1 lett. b), legge n. 381/1991) che possono partecipare a selezioni per l'affidamento di contratti pubblici, assumendo a riferimento, per analogia, la classificazione definita dall'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.

I soggetti che intendono partecipare alla selezione, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione:

I soggetti che intendono partecipare alla selezione, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare la loro iscrizione:

- a) nel registro della *Camera di commercio*, industria, artigianato e agricoltura per il settore di attività inerente l'oggetto dell'appalto e/o nell'apposito Albo dedicato alle cooperative sociali istituito presso le citate Camere di commercio (D.M. 23.06.2004 – circolare Ministero Attività Produttive prot. n. 1579682/2004) **da almeno 3 anni**;
- b) nell'*Albo Regionale delle cooperative Sociali* per la provincia di Salerno, o di possederne i requisiti per l'iscrizione;

Se sono cittadini di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI del D.Lgs. n. 163/2006, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

7.2. Requisiti di ordine generale

[rif.to art. 38, D.Lgs. n. 163/2006]

7.2.1. I soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto per **manutenzioni e pulizia del patrimonio pubblico** devono attestare l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 45 della Direttiva 2004/18/CE, come precisate dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e nel successivo punto 7.2.2.

7.2.2. In particolare, i soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto devono attestare:

- a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei loro confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- c) che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- f) che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla società, secondo motivata valutazione della stessa; o che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della società;
- g) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, non risulti l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 dello stesso decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- l) che sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- m) che nei loro confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008;

n) che non sussista la situazione per cui, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

o) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

7.2.3. In relazione alla dichiarazione di cui al precedente punto 7.2.2. lettera o) i soggetti che intendono partecipare alla gara allegano, alternativamente:

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

La società, nelle ipotesi previste dai precedenti punti a) b) e c) esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, in base a quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

7.2.4. In relazione alle dichiarazioni di cui al precedente punto 7.2.2. lettere b), c) e n) la dimostrazione del possesso dei requisiti morali di partecipazione deve riguardare tutte le persone fisiche che, in quanto titolari di poteri di rappresentanza della persona giuridica, siano in grado di trasmettere con il proprio personale comportamento la riprovazione dell'ordinamento al soggetto rappresentato.

Tali dichiarazioni devono pertanto essere rese, a pena di esclusione, anche per gli institori, ossia coloro che sono preposti (art. 2203 Cod. civ.) dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale, in posizione differente dal mero procuratore (art. 2209 Cod. civ.) cui l'imprenditore conferisce il potere di compiere, per lui, gli atti inerenti all'esercizio di un'impresa pur non essendo preposta ad esso.

7.2.5. In relazione alle dichiarazioni:

a) di cui al precedente punto 7.2.2. lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

b) di cui al precedente punto 7.2.2. lettera e), si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) di cui al precedente punto 7.2.2. lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

d) di cui al precedente punto 7.2.2. lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

7.2.6. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

7.2.7. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di mantenere la regolarità contributiva.

7.2.8. In sede di verifica delle dichiarazioni sull'insussistenza delle cause di esclusione La società chiederà al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

7.2.9. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, La società chiederà se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

7.2.10. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

7.2.11. I soggetti che intendono partecipare alla gara utilizzano ai sensi dell'art. 74, comma 2-bis del d.lgs. n. 163/2006 i modelli messi a disposizione dalla società (allegati al presente bando) o, quando impossibilitati, predispongono la dichiarazione seguendo le indicazioni del presente bando: in ogni caso devono rendere tutte le dichiarazioni richieste, a pena di esclusione, in quanto necessarie ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ordine generale e della relativa capacità a contrattare, come previsto dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

7.2.12. Gli operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale, qualora non siano assoggettati ad una o più delle normative che individuano i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 sono comunque tenute a precisare tale situazione con la formula "di non essere assoggettato alla normativa in materia di

7.3. Requisiti di capacità economico-finanziaria

7.3.1. Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara di appalto per di **manutenzioni e pulizia del patrimonio pubblico** sono tenuti a dimostrare la loro capacità economica e finanziaria mediante i seguenti elementi:

a) almeno una idonea referenza bancaria rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 attestanti *che gli stessi intrattengono rapporti economici stabili con l'impresa, che questa ha un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico*. Tutta la documentazione relativa alle attestazioni degli istituti di credito deve essere rilasciata dagli stessi alla ditta richiedente e partecipante alla selezione su carta intestata, sottoscritta da soggetti abilitati e chiusa in un plico sigillato e datato con data antecedente o contestuale a quella di scadenza per la presentazione delle offerte;

c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (2011 - 2013) pari o superiori rispettivamente ai seguenti valori:

c.1.) fatturato globale pari o superiore nel triennio ad **€. 400.000,00, (al netto di Iva)**;

c.2.) fatturato della cooperativa relativo ai servizi nel settore oggetto della gara pari o superiore nel triennio ad **€. 300.000,00 (al netto di Iva)**;

7.3.2. Le dichiarazioni degli istituti bancari relative al requisito di cui alla lettera a) del punto 7.3.1. devono essere prodotte dagli operatori economici in sede di partecipazione alla gara.

7.3.3. In relazione ai requisiti previsti nelle lettera c) del punto 7.3.1., illustrati mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

7.3.4. Se un concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla società, a fronte di specifica richiesta rivolta alla stessa.

7.4. Requisiti di capacità tecnico-professionale

7.4.1. Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara per l'appalto sono tenuti a dimostrare la loro capacità economica e finanziaria mediante i seguenti elementi:

a) realizzazione di **almeno un servizio analogo negli ultimi tre anni (2011 - 2013)** con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

7.4.2. I requisiti previsti nel presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445; per le forniture analoghe il concorrente deve specificare nella dichiarazione gli importi, le date ed i destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

7.4.3. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza nel presente appalto, La società considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.

7.4.4. La disponibilità di mezzi di cui al precedente punto 7.4.3. deve essere dimostrata dai concorrenti mediante presentazione dell'originale o di copia autentica del contratto di locazione finanziaria stipulato con i soggetti terzi.

7.5. Requisiti di qualità (art. 43 del D.lgs n. 163/2006)

I concorrenti devono essere in possesso delle certificazioni di qualità secondo le norme, prodotti da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione:

L'Amministrazione riconosce i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri ed ammette parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.

Art. 8

(Avvalimento dei requisiti di impresa ausiliaria)

8.1. Definizione di avvalimento

8.1.1. I concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006, in relazione alla gara possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

È fatto divieto ai soggetti partecipanti di avvalersi di operatori economici di natura lucrativa (Tar Lazio sentenza del 15 giugno 2010 n. 1762).

8.2. Dichiarazioni relative all'avvalimento di requisiti di impresa ausiliaria

8.2.1. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altra impresa allega, a pena di esclusione in ragione di quanto previsto dall'art. 49, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006:

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del Codice dei contratti pubblici, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso La società a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del Codice dei contratti pubblici, né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 del Codice medesimo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

8.2.2. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) del precedente punto 8.2.1. l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 49, comma 5 del Codice dei contratti pubblici.

8.3. Ulteriori precisazioni in ordine all'avvalimento dei requisiti

8.3.1. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del Codice dei contratti pubblici nei confronti dei sottoscrittori, La società esclude il concorrente e esclude la garanzia. La società trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 dello stesso Codice dei contratti pubblici.

8.3.2. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della società in relazione alle prestazioni oggetto del contratto relativo al presente appalto.

8.3.3. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

8.3.4. Ogni concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.

8.3.5. In relazione alla gara regolata da tale disciplina non è consentito, a pena di esclusione in base a quanto stabilito dall'art. 49, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

8.3.6. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Art. 9

(Specificazioni inerenti la partecipazione di soggetti temporaneamente raggruppati e di consorzi)

9.1. Disposizioni generali

[rif.to art. 37, co. 7, D.Lgs. n. 163/2006]

9.1.1. I concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

9.1.3. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai successivi punti

9.1.4. e 9.1.5., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

9.1.4. In caso di fallimento del mandatario, La società può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.

9.1.5. In caso di fallimento di uno dei mandanti, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

9.1.6. L'inosservanza dei divieti di cui al precedente punto 9.1.3. comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto, in base a quanto stabilito dall'art. 37, comma 9 del d.lgs. n. 163/2006.

9.2. Raggruppamenti temporanei di imprese

9.2.1. Per la partecipazione degli operatori economici in raggruppamento temporaneo di impresa e dei consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite dagli articoli 35 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

9.2.2. Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. La classificazione delle prestazioni come principali o secondarie/complementari è specificata nel punto 1 del presente bando, nonché nel capitolato speciale.

9.2.3. Nell'offerta devono essere specificate le parti dell'appalto di servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

9.2.4. L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

9.2.5. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

9.2.6. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.

9.2.7. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

9.2.8. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

9.2.9. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

9.3. Disposizioni comuni per i consorzi

9.3.1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alla gara dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 (consorzi tra cooperative e consorzi stabili), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

9.3.2. I Consorzi di cooperative e stabili, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, in base a quanto previsto dall'art. 37, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006.

9.4. Consorzi ordinari

9.4.1. Per la partecipazione degli operatori economici in consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite dagli articoli 35 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

9.4.2. Ai fini della partecipazione dei consorzi ordinari valgono, per quanto non espressamente derogate da altre disposizioni del presente disciplinare di gara, le previsioni specificate nel punto 9.2.

9.4.3. Nell'offerta devono essere specificate le parti dell'appalto di servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

9.4.4. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

9.5. Consorzi stabili

9.5.1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, dei requisiti previsti dall'articolo 40 del Codice dei contratti pubblici, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

9.5.2. È vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile, quando concorre in proprio, e delle singole consorziate. Per l'inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale.

9.5.3. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

9.5.4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del Codice civile, nonché l'articolo 118 del Codice dei contratti pubblici.

9.5.5. I consorzi stabili di imprese hanno la facoltà di far eseguire le prestazioni alle imprese consorziate senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità sussidiaria e solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

9.5.6. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando e dal presente disciplinare di gara per l'affidamento di servizi è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo alle singole imprese consorziate.

9.5.7. Per i primi cinque anni dalla costituzione per la partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi posseduti dalle singole imprese vengono sommati.

9.5.8. In caso di scioglimento dei consorzi stabili, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati in favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei servizi affidati nel quinquennio antecedente.

9.6. Forme aggregative ulteriori

9.6.1. In relazione alla realizzazione dell'appalto, La società garantisce ai soggetti concorrenti in raggruppamento la possibilità di avvalersi di forme di stabilizzazione dell'associazione temporanea, anche successive all'eventuale affidamento, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

9.7. Requisiti dei soggetti partecipanti in raggruppamento temporaneo di imprese

[rif.to art. 275, D.P.R. n. 207/2010]

9.7.1. I soggetti concorrenti alla gara come raggruppamenti temporanei di impresa devono possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria previsti dai precedenti punti 7.3. e 7.4. nella seguente misura minima:

a) operatore economico mandatario, nella misura del 60%;

b) operatori economici mandanti, nella misura del 40% restante, con possesso di almeno il 20% da parte di ciascun operatore raggruppato.

9.7.2. Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, a pena di esclusione, in ragione di quanto previsto dall'art. 37, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 275 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 10

(Procedura e criterio generale di aggiudicazione dell'appalto)

10.1. L'appalto è affidato dalla società mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto stabilito dall'art. 83 del Codice dei contratti pubblici.

10.2. La società si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

10.3. La società si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dello stesso, nonché a suo giudizio la facoltà di non aggiudicare in caso di mutate condizioni legislative e/o regolamentari.

Art. 11

(Criteri di valutazione delle offerte)

11.1. Metodo di valutazione delle offerte e ponderazione generale dei criteri

11.1.1. L'appalto è aggiudicato secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), come indicato nel punto 10.1 del bando di gara, con riferimento:

1.a) al prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di 10/100;

1.b) ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi, con attribuzione di un punteggio massimo di 90/100.

11.1.2. I criteri relativi ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi sono riferiti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto e sono precisati in dettaglio, con relativa definizione dei punteggi parziali attribuibili nell'ambito dei 70/100 nel successivo punto 11.2.

11.1.3. In relazione alla valutazione dei profili economici, l'analisi dei prezzi proposti è rapportata con riferimento alla base d'asta, individuata in **€ 50.000,00. per il lotto n. 1 e in € 130.000,00 per il lotto n. 2** con riguardo al valore espresso al precedente art. 4.2.

11.1.4. Alla valutazione delle offerte provvede una commissione giudicatrice, nominata dalla società appaltante con determinazione del responsabile del servizio competente, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 ed operante secondo quanto previsto dagli articoli 282 e 283 del D.P.R. n. 207/2010.

11.2. Criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte - modalità di attribuzione dei punteggi

11.2.1. La valutazione delle offerte presentate dai concorrenti è effettuata dalla commissione giudicatrice tenendo conto dei seguenti criteri, nonché dei relativi punteggi massimi attribuibili:

	<i>elementi di valutazione</i>	<i>punteggio max</i>
A	Modello organizzativo del servizio	60
a1	Formazione del personale e numero ore corsi di formazione	5
a2	Sistema di controllo delle attività (inteso come raccordo tra la società e gli operatori dei cantieri)	15
a3	Piano operativo per l'esecuzione del servizio (deve essere riportata una breve descrizione delle metodologie utilizzate per l'espletamento delle attività manutentive e di pulizia delle aree affidate)	20
a4	Numero dipendenti/mese per interventi ordinari e periodici	15
a5	Modalità operative per sostituzioni – ferie – malattie	3
a6	Indicazione delle procedure per la gestione delle emergenze	2
B	Attrezzature e prodotti impiegati	15
b1	Numero delle attrezzature messe a disposizione per l'espletamento del servizio di pulizia del verde pubblico per ogni singola area affidata con descrizione sintetica delle relative caratteristiche tecniche.	15
C	Varianti Migliorative	15
	Indicazione di eventuali proposte migliorative rispetto a quanto richiesto dal disciplinare di gara (a mero titolo esemplificativo: aumento frequenze, numero ore di lavoro extra contratto da mettere a disposizione del Comune in occasioni di eventi, manifestazioni, trasferimento della proprietà di attrezzature ecc)	15
D	Prezzo	10
	Totale	100

11.2.3. La commissione aggiudicatrice attribuisce i punteggi conseguenti alla valutazione dei suindicati criteri e sub-criteri secondo la seguente metodologia:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria.

I coefficienti $V_{(a)i}$ sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da media massima le medie provvisorie prima calcolate.

L'analisi dei criteri valutativi di tipo qualitativo è sviluppata considerando quali parametri valutativi:

a) (grado di) coerenza con le linee-chiave del servizio, esplicitate nel capitolato, approvato con il progetto dell'appalto stesso;

b) (grado di) rispondenza con gli standard qualitativi del servizio e con i trend di miglioramento precisati nel capitolato prestazionale e descrittivo;

c) (grado di) efficacia dell'offerta del concorrente come risposta potenziale alle esigenze dei fruitori dell'appalto;

d) (grado di) incidenza dell'offerta del concorrente, in termini di miglioramento, sui processi organizzativi del servizio.

L'attribuzione dei coefficienti avviene secondo la valutazione discrezionale della Commissione, che effettuerà la sua valutazione considerando quanto le proposte siano rispondenti ai parametri valutativi indicati.

La rispondenza ai parametri valutativi è determinata secondo una scala di misurazione:

Coefficiente	Rispondenza
0,0	Nulla
0,1	Minima
0,2	Ridotta
0,3	Limitata
0,4	Evolutiva
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente
0,7	Buona
0,8	Discreta
0,9	Ottima
1,0	Assoluta

Ciascun commissario formula la valutazione attribuendo un coefficiente.

Si calcola la media dei coefficienti attribuiti ad ogni proposta per ogni sub-criterio e criterio e si moltiplica per il punteggio massimo attribuibile, ottenendo così il punteggio specifico, da riportare alla formula sopra rappresentata.

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quale il **prezzo**, attraverso la formula stabilita dall'art. 286, comma 6, del DPR n. 207/2010.

11.2.4. La commissione aggiudicatrice attribuisce un punteggio complessivo alle offerte presentate, derivante dall'applicazione della formula illustrata al precedente punto 11.2.3.

11.3. Elementi economici dell'offerta e loro valutazione

11.3.1. Le componenti economiche dell'offerta sono riassunte nella proposta in diminuzione del corrispettivo versato dalla società per lo sviluppo delle attività essenziali, con ribasso in percentuale rispetto al corrispettivo complessivo individuato al netto degli oneri fiscali in

€ 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre IVA lotto n. 1

€ 130.000,00 (centotrentamila/00) oltre IVA lotto n. 2

11.3.2. Le Società partecipanti devono indicare in Euro, in cifre ed in lettere, nell'offerta economica, la proposta di diminuzione relativa alla base d'asta, sia specificando il ribasso percentuale, sia specificando l'offerta complessiva.

11.3.3. Ai fini dell'applicazione della formula per l'attribuzione del punteggio si considera il ribasso espresso in lettere.

11.3.4. In ordine alla formulazione dell'offerta economica non sono ammesse offerte in aumento.

Art. 12

(Domanda di partecipazione alla gara e regole generali per la presentazione della documentazione amministrativa e dell'offerta)

12.1. Gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara presentano specifica istanza di partecipazione alla stessa, nella quale dichiarano:

- a) se partecipano in forma singola o in associazione temporanea, o come consorzio (stabile o ordinario);
- b) la denominazione sociale, con relativa specificazione della forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, l'indicazione del legale rappresentante;
- c) l'indicazione, per l'ambito di attività relativo all'appalto, dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o, se cittadini di Stati membri dell'UE non residenti in Italia, l'indicazione dell'iscrizione a registri professionali equivalenti;

- d) in caso di ATI, la specificazione delle quote di partecipazione al raggruppamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto 9.7. e la percentuale delle attività relative all'esecuzione dell'appalto imputabile ad ogni componente dell'ATI, corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;
- e) in caso di ATI o consorzi, le ulteriori specificazioni relative alla partecipazione alla gara richieste nell'art. 9 del presente disciplinare di gara;
- f) in caso di consorzi di cooperative e stabili, l'indicazione per quali consorziati il consorzio concorre;
- g) il possesso dei requisiti di ordine generale, con attestazione dell'insussistenza delle cause di esclusione formulata secondo quanto previsto dall'art. 7.2.2.;
- h) l'indicazione delle proprie posizioni previdenziali (INPS) e assicurative contro gli infortuni (INAIL);
- i) l'indicazione dell'operatore economico di non trovarsi in situazioni di collegamento formale o sostanziale - anche ai sensi dell'art. 2359 c.c. - con altre imprese partecipanti alla gara o la dichiarazione alternativa con specificazione dell'autonoma formulazione dell'offerta, come precisato nel punto 7.2.3.;
- l) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti, con riferimento a quanto specificato nel punto 7.3;
- m) il possesso delle certificazioni specifiche richieste in base ai punti 7.4. e 7.5.

12.2. Tutti gli elementi informativi richiesti nel precedente comma 1 del presente articolo possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi dei modelli predisposti dalla società, riportati in allegato al presente disciplinare, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.

12.3. A complemento delle dichiarazioni per la partecipazione alla gara rese rispetto a quanto previsto dal precedente comma 1, l'istanza di partecipazione deve contenere anche le seguenti dichiarazioni di impegno e di coerenza:

- a) accettazione esplicita delle condizioni di resa dell'appalto, come specificate nel capitolato d'oneri;
- b) che nella formulazione dell'offerta si è tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, come disposto dal D.Lgs. n. 81/2008;
- c) attestazione di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.

12.4. In ogni caso, il concorrente deve produrre, a corredo dell'istanza di partecipazione e delle dichiarazioni in essa riportate, la seguente documentazione:

- a) copia sottoscritta del capitolato prestazionale e descrittivo;
- b) nel caso di associazione o consorzio già costituiti, mandato collettivo gratuito ed irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio;
- c) documentazione illustrativa della cauzione provvisoria, così come previsto dall'art. 16 del presente bando di gara;
- d) [eventuale] documentazione inerente la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi;
- e) [eventuale] documentazione inerente la dichiarazione di avvalimento dei requisiti di altra impresa, come meglio specificata nell'art. 8 del presente disciplinare di gara;

12.5. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 1 devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti riuniti, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce l'associazione. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti richiesti ai punti i) e l) questi potranno essere soddisfatti cumulativamente dalle imprese raggruppate.

12.6. Poiché è consentita, in luogo della autenticazione della firma, la presentazione unitamente all'istanza di copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, tale documento deve essere allegato a pena di esclusione, in base alla prescrizione prevista dall'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.

12.7. L'istanza di partecipazione alla gara è inserita, unitamente alla documentazione correlata, in un plico, sul quale è riportata la dicitura "**Plico A - Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara di appalto manutenzioni e pulizia di aree pubbliche**".

12.8. Il plico contenente l'istanza di partecipazione e la documentazione amministrativa correlata deve essere contenuto, unitamente ai plichi contenenti la parte tecnico-qualitativa e la parte economica delle offerte (formati come di seguito specificato), in un plico complessivo.

Art. 14

(Modalità di predisposizione e di presentazione delle offerte)

14.1. Elementi regolativi generali dell'offerta

14.1.1. Le offerte per l'appalto sono composte di una parte tecnico-qualitativa, nella quale devono essere esplicitati da ciascun concorrente gli elementi caratterizzanti l'effettuazione del servizio e rilevanti per la società, nonché di una parte economica, rappresentativa della proposta di corrispettivo per l'appalto e di eventuali sue specificazioni.

14.1.2. L'offerta deve essere redatta in lingua italiana e per ogni parte di essa deve essere assolta l'imposta di bollo.

[rif.to art. 11, co. 6, D.Lgs. n. 163/2006]

14.1.4. I concorrenti devono presentare offerte unitarie, riferite al complesso dei servizi in appalto, riferite al lotto di pertinenza. Non saranno valutate le offerte presentate solo per una parte dei servizi in questione.

14.1.5. Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

14.1.6. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della società, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

[rif.to art. 37, co. 8, D.Lgs. n. 163/2006]

14.1.7. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del Codice dei contratti pubblici, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

14.2. Dichiarazione del subappalto in sede di offerta

14.2.1. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (non oltre il 30% dell'importo complessivo netto offerto).

14.2.2. Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del Codice dei contratti pubblici, nonché dalle disposizioni dello schema di contratto relativo al presente appalto, allegato al presente disciplinare di gara.

14.4. Predisposizione dell'offerta

14.4.1. Parte tecnico-qualitativa dell'offerta

14.4.1.1. La parte tecnico-qualitativa dell'offerta, concretizzata in una relazione illustrativa sottoscritta in ogni sua parte (pagina e copertine) dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve rappresentare le modalità di svolgimento dei servizi oggetto della gara di appalto, da sviluppare in coerenza con le esigenze della società.

14.4.1.3. La relazione illustrativa deve esplicitare per ciascuno degli elementi sopra rappresentati l'analisi degli stessi secondo i sub-elementi di articolazione precisati al precedente punto 11.2.2., indicando espressamente:

- a) la sub-articolazione;
- b) per gli elementi qualitativi, gli elementi descrittivi della propria proposta;
- c) per gli elementi quantitativi, le quantità, dimensioni, frequenze esplicitanti in sintesi la propria proposta.

14.4.1.4. Tutta la documentazione specificata nei punti precedenti, relativa alla parte tecnico-qualitativa dell'offerta deve essere inserita nella busta " **Plico B - Offerta - Parte tecnico-qualitativa**".

14.4.2. Parte economica dell'offerta

14.4.2.1. La parte economica dell'offerta è concretizzata in una proposta, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, che deve riportare:

- a) il valore complessivo della proposta di corrispettivo;
- b) l'indicazione della percentuale di ribasso corrispondente alla proposta di corrispettivo.
- c) il numero degli addetti impiegati, le ore di lavoro e i costi per macchinari, attrezzature e prodotti.

14.4.2.2. Tutti gli importi e valori vanno indicati in cifre e in lettere. Nel caso di discordanza tra l'indicazione del prezzo o del valore espresso in cifre e quello in lettere, prevale quello in lettere.

14.5. Documenti a corredo dell'offerta economica - documentazione correlata

14.5.1. L'offerta economica è corredata anche:

- a) dalla dichiarazione nella quale i concorrenti partecipanti in forma di consorzio o di raggruppamento temporaneo specificano le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, in base all'art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) dalla dichiarazione, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, di un fidejussore, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto una fideiussione, relativa alla cauzione definitiva avente le caratteristiche di cui all'art. 113 dello stesso Codice, in favore della società.

14.5.2. L'offerta economica è corredata anche dalle dichiarazioni e dalla documentazione relative a:

- a) validità dell'offerta, come meglio precisata nel successivo art. 15 del presente bando di gara;
- b) garanzie provvisorie, come meglio precisate nel successivo art. 16 del presente bando di gara;
- c) prestazioni subappaltabili, come meglio precisata nel precedente art. 14.2. del presente bando di gara.

14.5.4. Tutta la documentazione specificata nei punti precedenti, relativa alla parte economica dell'offerta deve essere inserita nella busta "**Plico C - Offerta - Parte economica**".

14.7. Modalità di inoltro dell'istanza di partecipazione, della documentazione amministrativa e delle offerte e termine di scadenza per la presentazione delle offerte

[rif.to art. 70, D.Lgs. n. 163/2006 per i termini minimi di presentazione delle offerte]

14.7.1. Il plico contenente l'istanza di partecipazione, la documentazione amministrativa a corredo dell'istanza, la parte tecnico-qualitativa dell'offerta, la parte economica dell'offerta e la documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, pena l'esclusione dalla gara, deve, a fini di garanzia del principio di segretezza, essere idoneamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura compresi quelli già predisposti chiusi dal fabbricante, e deve **pervenire** al protocollo dell'Ente, entro e non oltre, le ore **12.00** del giorno **21/11/2014**;

14.7.2 Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

14.7.3. Il plico deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti - le indicazioni "**Istanza di partecipazione e offerte per la gara manutenzioni e pulizia di aree pubbliche**".

14.7.4. Il plico deve contenere al suo interno il plico A, il plico B ed il plico C, a loro volta sigillati e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

"Plico A - Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa".

"Plico B - Offerta - Parte tecnico-qualitativa".

"Plico C - Offerta - Parte economica".

14.7.5. La mancanza, l'incompletezza o la difformità delle dichiarazioni o della documentazione da inserire nelle buste indicate con le lettere A, B e C determina l'esclusione dalla gara del concorrente, secondo quanto previsto dall'art. 46, comma 1-bis del d.lgs. n. 163/2006.

Art. 15 (Validità delle offerte)

[rif.to art. 11, co. 6, D.Lgs. n. 163/2006]

15.1. L'offerta è vincolante, per il concorrente, per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

15.2. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel precedente comma 15.1.

15.3. Per ragioni eccezionali e straordinarie, La società può chiedere agli offerenti il differimento del termine previsto dal precedente comma 15.1.

Art. 16 (Garanzie a corredo dell'offerta)

[rif.to art. 75, D.Lgs. n. 163/2006]

16.1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento (2%) del prezzo base indicato nel punto 4.2., sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

16.2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della società .

16.3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

16.4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della società .

16.5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

16.6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

16.7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

16.8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione secondo quanto previsto dall'art. 75, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, qualora l'offerente risultasse affidatario.

16.9. La società, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 16.1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Art. 17 (Operazioni di gara)

17.1. La Commissione giudicatrice, prima dell'apertura dei plichi presentati dai partecipanti / potenziali concorrenti, procede alla verifica di eventuali incompatibilità.

17.2. La Commissione giudicatrice procede in seduta pubblica, **in data che sarà comunicata via fax o pec**, all'apertura dei plichi per la verifica delle istanze di partecipazione alla selezione e della documentazione amministrativa.

17.3. All'apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti delle Società partecipanti alla selezione o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta alla Commissione Giudicatrice.

17.4. La valutazione delle parti tecnico-qualitative delle offerte sarà effettuata dalla Commissione in una o più sedute riservate.

17.5 Esaurita la valutazione delle parti tecnico-qualitative delle offerte, la Commissione giudicatrice procederà in un giorno che comunicherà ai concorrenti via fax con adeguato anticipo, in seduta pubblica all'apertura dei plichi contenenti le parti economiche delle offerte ed alla lettura delle stesse. In apertura di seduta il Presidente della Commissione dà lettura dei punteggi assegnati provvisoriamente ai concorrenti in base alla valutazione delle sole parti tecnico-qualitative delle offerte. Successivamente egli procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e dà lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse.

17.6 Le operazioni di gara devono essere svolte nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa. La Commissione è tenuta a motivare a verbale ogni eventuale sospensione delle operazioni di selezione.

17.7 La Commissione procede successivamente, sempre in seduta pubblica, alla composizione di una graduatoria provvisoria, sulla base delle risultanze del procedimento di valutazione delle offerte, nonché alla rilevazione delle offerte anormalmente basse, secondo quanto previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006, dall'art. 284 e dal correlato art. 121 del D.P.R. n. 207/2010 e dal successivo art. 18 del presente disciplinare di gara.

Art. 18 (Rilevazione e verifica delle offerte anormalmente basse)

[rif.to artt. 86 - 88, D.Lgs. n. 163/2006 - artt. 284 e 121, D.P.R. n. 207/2010]

18.1. Successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria di merito la società procede alla rilevazione delle eventuali offerte anormalmente basse, applicando il criterio di cui al successivo comma 2.

18.2. La stazione appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

18.3. Qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse, la Commissione giudicatrice procede alla verifica delle stesse, secondo quanto previsto dal successivo comma 6, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero di un'eventuale commissione specializzata all'uopo costituita ai sensi dell'art. 88, comma 1-bis del Codice dei contratti pubblici.

18.4. La società richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88 del D.Lgs. n. 163/2006, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.

18.5. La società, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dagli artt. 121 e 284 del D.P.R. n. 207/2010 per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.

18.6. La società o la commissione specializzata, se costituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.

18.7. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la società convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.

18.8. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la società può prescindere dalla sua audizione.

18.9. La società procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

18.10. All'esito del procedimento di verifica la società dichiara in base all'art. 88, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006 le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.

Art. 19 (Aggiudicazione provvisoria)

[rif.to artt. 11 e 12, D.Lgs. n. 163/2006]

19.1. Al termine della procedura di valutazione delle offerte ed a seguito della verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, il Presidente della Commissione giudicatrice dichiara in seduta pubblica l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

19.2. L'aggiudicazione provvisoria è subito impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per la società lo sarà dopo l'intervenuta formalizzazione dell'esito della gara con l'aggiudicazione definitiva da parte degli organi competenti, fermo restando gli accertamenti previsti dalla legge.

Art. 20
(Aggiudicazione definitiva, controlli e stipulazione del contratto - esecuzione in via anticipata o d'urgenza)

20.1. Aggiudicazione definitiva

[rif.to art. 11, D.Lgs. n. 163/2006]

20.1.1. La società, per tramite del soggetto competente e previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, provvede all'aggiudicazione definitiva.

20.1.2. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nell'art. 15.

20.1.3. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006.

20.1.4. In relazione alle operazioni di controllo dei requisiti la società appaltante può procedere a verifiche ulteriori rispetto agli elementi rappresentati nelle certificazioni e nelle attestazioni rilasciate dalle competenti Amministrazioni, al fine di pervenire al definitivo accertamento delle informazioni in esse riportate.

20.1.5. La società procede alla verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.

20.1.6. La società procede, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, anche alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati in sede di partecipazione alla gara, con riferimento all'aggiudicatario e all'operatore economico al secondo posto utile nella graduatoria, secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006.

20.1.7. Qualora la società rilevi che l'aggiudicatario non risulta in possesso dei requisiti di ordine generale o di capacità dichiarati, procede in autotutela all'annullamento dell'aggiudicazione nei confronti dello stesso ed all'adozione di nuovo provvedimento per l'aggiudicazione all'operatore economico al secondo posto utile nella graduatoria di gara.

20.2. Stipulazione del contratto

20.2.1. La società procederà alla stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario dopo la scadenza del termine dilatorio, previsto in trentacinque (35) giorni decorrenti dal giorno dell'invio dell'ultima comunicazione di avvenuta aggiudicazione, come stabilito dall'art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006.

20.2.2. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, La società ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 302 del D.P.R. n. 207/2010.

20.2.3. In relazione a quanto previsto dal comma 20.2.2., e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 in rapporto al termine dilatorio, il Responsabile del Procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:

a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;

b) in casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara di appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Art. 21

(Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'aggiudicatario appaltatore o risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario appaltatore)

21.1. In caso di fallimento dell'aggiudicatario appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136, La società interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

21.2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

21.3. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 1 e 2, La società può procedere all'affidamento del completamento delle prestazioni mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'articolo 57 del D.Lgs. n. 163/2006 se l'importo delle prestazioni da completare è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del decreto stesso, ovvero nel rispetto dei principi del Trattato a tutela della concorrenza, se l'importo suddetto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 28 del Codice dei contratti pubblici.

21.4. Qualora il fallimento dell'aggiudicatario appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché le prestazioni siano già state realizzate per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo delle prestazioni non superi l'importo delle soglie di cui all'articolo 28 del D.Lgs. n. 163/2006, La società può procedere all'affidamento del completamento delle prestazioni direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 57 dello stesso Codice dei contratti pubblici.

Art. 22

(Responsabile del procedimento)

[rif.to art. 10, D.Lgs. n. 163/2006]

22.1. Il Responsabile del procedimento di gara relativo al presente appalto è l'Avv. **Massimiliano Giordano**

22.2. Il Responsabile del Procedimento svolge, in relazione alla presente procedura, i compiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dagli artt. 272 e 273 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 23

(Informazioni relative al procedimento di gara - Informazioni ulteriori)

[rif.to art. 77, D.Lgs. n. 163/2006]

23.1. I soggetti interessati a partecipare alla gara per l'aggiudicazione di un lotto del presente appalto possono richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a:

Ufficio Amministrativo della Salerno Mobilità SpA.

23.2. La società precisa, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, che è fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da

esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

23.3. Ulteriori elementi sulla regolamentazione del subappalto sono precisati nello schema del contratto di appalto, allegato al presente disciplinare di gara.

23.4. Il presente disciplinare di gara è impostato tenendo conto di quanto previsto dall'art. 46, comma 1-bis e dall'art. 74, comma 2-bis del d.lgs. n. 163/2006, nelle more dell'approvazione dei bandi-tipo da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici in base a quanto stabilito dall'art. 64, comma 4-bis dello stesso Codice dei contratti pubblici.

Art. 26

(Comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione - obblighi dei concorrenti)

26.1. La comunicazione relativa all'aggiudicazione definitiva del presente appalto, da effettuarsi nei confronti dei concorrenti secondo quanto previsto dall'art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, sarà inviata dalla società entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nelle forme previste dalla stessa disposizione.

26.2. Ogni operatore economico concorrente alla gara deve indicare, all'atto di presentazione dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l'indirizzo di posta elettronica o certificata o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni. L'indicazione di tali elementi è obbligatoria.

Art. 27

(Stipulazione del contratto di appalto - esecuzione in via anticipata)

[rif.to art. 11, D.Lgs. n. 163/2006]

27.1. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato **entro sessanta (60) giorni** dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà della società di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento.

27.2. Il contratto relativo al presente appalto è comunque stipulato non prima di trentacinque (35) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, salvo che non ricorrano le condizioni previste dall'art. 11, comma 10-bis del D.Lgs. n. 163/2006 per procedere senza decorrenza del termine dilatorio.

27.3. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della società, ovvero mediante scrittura privata.

27.4. L'esecuzione del contratto di appalto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, la società ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dall'art. 302 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 28

(Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)

28.1. La Società, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa i soggetti che intendono concorrere alla procedura di gara che, prendendo parte alla stessa, possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), presentando apposita istanza al Responsabile del trattamento.

28.2. In particolare, la normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati, di poter chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi, di richiedere l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati.

28.3. I dati richiesti con il bando o con la lettera d'invito a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai fini della scelta dei contraenti.

28.4. I dati vengono comunicati esclusivamente ai membri della commissione giudicatrice, nominata all'uopo, per lo svolgimento delle procedure di appalto o comunque procedure ad evidenza pubblica.

28.5. Le informazioni richieste devono essere necessariamente conferite, ove previsto dagli atti di gara.

28.6. È riconosciuta al soggetto partecipante la facoltà di poter presentare ogni ulteriore informazione, nei limiti della pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi, salvo che non vi siano particolari limitazioni nel bando o nella lettera d'invito.

28.7. A conclusione dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, viene pubblicata la graduatoria finale nelle forme previste dalle norme vigenti ed eventualmente diffusa in Internet sul sito dell'ente.

28.8. Titolare del trattamento dei dati è il R.U.P. Avv. Massimiliano Giordano

**Art. 29
Documenti allegati**

29.1. Costituiscono allegati del presente disciplinare di gara, ad esso funzionali: Capitolato prestazionale e descrittivo.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Avv. Massimiliano Giordano

